

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza- Dirigenza penitenziaria - Trattamento economico e giuridico - Assimilazione al comparto Ministeri - Decorrenza - Presupposti - Preposizione a struttura penitenziaria di livello dirigenziale - Conseguenze.

La disciplina normativa ed economica prevista dai contratti collettivi della dirigenza dell'area Ministeri si applica al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria solo a decorrere dal 18 novembre 2004, in virtù della sequenza contrattuale e delle disposizioni di raccordo contenute nel c.c.n.l. del 18 novembre 2004, in applicazione dell'art. 41, comma 5, della l. n. 449 del 1997 e presuppone la preposizione ad una struttura penitenziaria classificata di livello dirigenziale; ne consegue che il trattamento retributivo per le funzioni superiori svolte decorre dal d.m. di classificazione e, sino al 17 novembre 2004, va parametrato a quello previsto per i dirigenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 40 della l. n. 395 del 1990.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20480 del 28/09/2020 (Rv. 658915 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2103](#)

CORTE

CASSAZIONE

20480

2020